

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 29 Giugno 2010 N. 8**

Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia). pag. 2

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 21 giugno 2010 n. 232 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 113, comma 2, della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio), come sostituito dall'art. 27 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007). pag. 4

Ordinanza 9 giugno 2010 n. 218 nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 33, commi 1, lettere b) e c), e 2, 36, 37, 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2, e 40 della legge della Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento). pag. 8

LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2010 N. 8

Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Sostituzione dell'articolo 88 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

1. L'articolo 88 della l.r. 16/2008 è sostituito dal seguente:

“Articolo 88

(Effetti dell'entrata in vigore della presente legge e rapporti con la strumentazione urbanistica comunale e con i piani di bacino)

1. I PUC adottati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge :
 - a) definiscono la disciplina degli interventi assentibili sul patrimonio edilizio esistente e quelli di nuova costruzione assumendo a riferimento le disposizioni di cui alla Parte I, Titolo II;
 - b) attribuiscono agli ambiti e ai distretti gli indici edificatori e gli altri parametri urbanistico-edilizi assumendo a riferimento le definizioni di cui alla Parte II, Titolo I.
2. La disciplina introdotta nei PUC a norma del comma 1 comporta la soppressione delle norme dei regolamenti edilizi localmente vigenti contenenti la definizione delle tipologie degli interventi e la definizione dei parametri urbanistico-edilizi.
3. I Comuni dotati di PUC entro il termine di quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge adeguano la relativa disciplina alle definizioni delle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi e dei parametri urbanistico-edilizi contenute rispettivamente nella Parte I, Titolo II e nella Parte II, Titolo I mediante adozione di apposita variante soggetta alla procedura di cui al comma 6; decorso infruttuosamente il suddetto termine le definizioni relative ai parametri urbanistico-edilizi prevalgono sulla disciplina del vigente PUC.
4. I Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione annesso al regolamento edilizio recepiscono le definizioni delle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi e dei parametri urbanistico-edilizi di cui al comma 3 all'atto dell'adozione del PUC. Resta ferma la facoltà di recepire nel vigente strumento urbanistico le suddette definizioni mediante adozione di apposita variante soggetta alla procedura di cui al comma 6.
5. I Comuni che prima della data di entrata in vigore della presente legge hanno adottato il progetto preliminare di PUC sono tenuti a recepire le definizioni delle tipologie degli interventi urbanistico-edilizi e dei parametri urbanistico-edilizi di cui al comma 3 in sede di adozione del progetto definitivo di PUC e, nel caso in cui il progetto definitivo di PUC sia stato adottato successivamente e il relativo iter di approvazione comunale e di controllo di legittimità provinciale di cui all'articolo 40 della l.r. 36/1997 e successive modifiche e integrazioni non sia ancora concluso, devono recepire tali definizioni mediante apposita modifica integrativa del progetto definitivo.
6. La variante di adeguamento dello strumento urbanistico comunale che i Comuni devono adottare a norma del comma 3 e quella che i Comuni hanno facoltà di adottare ai sensi del comma 4 è soggetta alla seguente procedura:
 - a) pubblicazione della deliberazione del Consiglio comunale e dei relativi atti mediante deposito

- a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, previo avviso da affiggersi all'albo pretorio e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo;
- b) ricevimento, fino a trenta giorni dopo la scadenza del suddetto periodo di deposito, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;
 - c) pronuncia con deliberazione del Consiglio comunale sulle osservazioni pervenute;
 - d) approvazione della Regione o della Provincia ovvero assoggettamento a controllo di legittimità da parte della Provincia a norma delle disposizioni della l.r. 36/1997 e successive modifiche e integrazioni, da concludersi entro il termine perentorio di centottanta giorni dal ricevimento degli atti comunali, decorso infruttuosamente il quale la variante al vigente piano regolatore generale o al PUC si intende approvata o divenuta efficace.
7. L'effetto di prevalenza automatica previsto nel comma 3 non si applica nei confronti dei titoli edilizi diretti o convenzionati già rilasciati e delle DIA già presentate alla data di scadenza del termine ivi fissato fermo restando che i relativi interventi urbanistico-edilizi devono essere attuati entro i termini di inizio e fine lavori previsti nel relativo titolo ai sensi dell'articolo 34, comma 5.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa dell'adeguamento di cui ai commi 3, 4 e 5, le disposizioni relative alle definizioni delle tipologie di interventi urbanistico-edilizi contenute nella relativa Parte I, Titolo II:
- a) prevalgono immediatamente su quelle contenute nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici comunali vigenti ai soli fini dell'individuazione del titolo abilitativo, della tipologia di intervento e del relativo regime sanzionatorio, rimanendo operante la disciplina sostanziale contenuta nei vigenti strumenti urbanistici comunali relativa agli interventi ammissibili ed alle modalità e condizioni di loro attuazione;
 - b) operano nell'applicazione della normativa dei Piani di Bacino, fatte salve le specifiche disposizioni ivi contenute o gli indirizzi e i criteri emanati dalle competenti autorità.”.

Articolo 2 (Inserimento di articolo)

1. Dopo l'articolo 88 della l.r. 16/2008 è inserito il seguente:

“Articolo 88 bis (Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti di adeguamento dei vigenti strumenti urbanistici comunali avviati entro il 3 luglio 2010 restano regolati dalla disciplina di cui all'articolo 88 previgente.”.

Articolo 3 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 29 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 29 GIUGNO 2010 N. 8

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) Il disegno di legge è stata presentato al Consiglio regionale in data 15 giugno 2010, dove ha acquisito il numero d'ordine 23;
- b) è stata assegnata alla VI Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio in data 16 giugno 2010;
- c) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità, con emendamenti, nella seduta del 22 giugno 2010;
- d) è stata esaminata e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 23 giugno 2010;
- e) la legge regionale entra in vigore il 30 giugno 2010;

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 è pubblicata nel B.U. n. 6 del 18 giugno 2008.

CORTE COSTITUZIONALE**Sentenza 21 giugno 2010, n. 232**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco	AMIRANTE	Presidente
- Ugo	DE SIERVO	Giudice
- Paolo	MADDALENA	"
- Alfio	FINOCCHIARO	"
- Alfonso	QUARANTA	"
- Franco	GALLO	"
- Luigi	MAZZELLA	"
- Gaetano	SILVESTRI	"
- Sabino	CASSESE	"
- Maria Rita	SAULLE	"
- Giuseppe	TESAURO	"
- Paolo Maria	NAPOLITANO	"
- Giuseppe	FRIGO	"
- Alessandro	CRISCUOLO	"
- Paolo	GROSSI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 113, comma 2, della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio), come sostituito dall'art. 27 della legge della

Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007), promosso dal Giudice di pace di Genova nel procedimento vertente tra Coop. Liguria s.c.c. e il Comune di Genova con ordinanza del 24 aprile 2009, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di costituzione della Coop. Liguria s.c.c.;

udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati Luigi Arnaboldi e Alessandro Ghibellini per la Coop. Liguria s.c.c.

Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza dirigenziale del Comune di Genova – contenente una ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa per avvenuto accertamento (in data 4 gennaio 2008) della effettuazione, da parte della società cooperativa opponente presso un proprio ipermercato, di una vendita promozionale in periodo vietato – il Giudice di pace di Genova, con ordinanza emessa il 24 aprile 2009, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 113, comma 2, della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio), come sostituito dall'art. 27 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).

Premesso che la vendita sanzionata «riguardava, oltre prodotti tessili per la casa, prodotti multimediali, articoli da cucina e pneumatici di ogni genere», il rimettente rileva che le vendite promozionali sono previste allo scopo di garantire un regime di libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e un regolare funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di acquisto di prodotti e di servizi.

Orbene, il Giudice di pace osserva che la norma regionale censurata – nel sancire che «Non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi» – pone una disciplina difforme da quella nazionale, prevedendo restrizioni specifiche all'effettuazione di vendite promozionali, in contrasto con quanto dettato dall'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito l'eliminazione delle limitazioni temporali, quantitative e procedurali relative alle vendite promozionali. Sicché, l'unica limitazione possibile, secondo la disciplina nazionale, concerne la fissazione di un termine antecedente a quello di svolgimento delle vendite di fine stagione, durante il quale le vendite promozionali, aventi ad oggetto gli stessi prodotti destinati ad essere posti in saldo, non possono essere effettuate.

Il Giudice di pace ritiene, pertanto, che – non avendo la Regione Liguria tenuto conto delle modifiche apportate alla disciplina del commercio dalla legge statale e non essendosi adeguata ad esse – il predetto divieto assoluto di vendite promozionali, per qualunque prodotto nel periodo antecedente le vendite di fine stagione, si pone in contrasto con i richiamati parametri costituzionali, che attribuiscono alla competenza esclusiva dello Stato la tutela della concorrenza e quella dell'accessibilità all'acquisto dei prodotti di consumo sul territorio nazionale.

2. – Si è costituita la parte privata opponente nel giudizio a quo, concludendo per l'accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle svolte dal giudice rimettente (ulteriormente sviluppate anche nel contesto di una memoria illustrativa depositata nell'imminenza dell'udienza).

In particolare, in riferimento alla contestata violazione della competenza esclusiva dello Stato nelle materie di cui agli evocati parametri, la parte rileva come la censurata limitazione temporale delle vendite promozionali (che prescinde dalla categoria merceologica che ne costituisce oggetto) assuma notevole influenza sulla regolazione del mercato e sull'accesso a questo da parte dei consumatori, attesa la forte incidenza del relativo divieto tanto sull'andamento dei prezzi dei beni di consumo, quanto sulla disponibilità degli stessi sul mercato. Pertanto, limitare in modo così netto tali tipi di vendite (in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa statale) significa imporre una restrizione all'iniziativa privata degli operatori commerciali, attraverso una scelta di politica legislativa che la Costituzione sottrae alle Regioni; ed in pari tempo significa pregiudicare la possibilità per i consumatori liguri di disporre di un livello di condizioni di acquisto di prodotti e servizi coerente con il sistema commerciale nazionale.

Considerato in diritto

1. – Il rimettente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 113, comma 2, della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) – come sostituito dall'art. 27 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) – nella parte in cui prevede che «Non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi».

La norma regionale (applicabile *ratione temporis* nel giudizio a quo) viene censurata nella parte in cui prevede una disciplina difforme da quella statale dettata dall'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la eliminazione delle limitazioni temporali, quantitative e procedurali relative alle vendite promozionali, con l'unica eccezione riferita ai periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti.

Secondo il giudice a quo, la disposizione contrasta: a) con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiché le vendite promozionali sono previste allo scopo di garantire un regime di libera concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e un regolare funzionamento del mercato; b) con l'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, perché le vendite promozionali sono previste al fine di assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di acquisto di prodotti e di servizi.

2. – La questione è fondata sotto il profilo della violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza».

2.1. – L'art. 113 della legge della Regione Liguria n. 1 del 2007 regola lo svolgimento delle vendite promozionali in ambito regionale. La norma – oltre a sancire (al comma 2) il divieto temporale oggetto del presente scrutinio di costituzionalità – prevede anche (al comma 1) che «Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici non oggetto delle vendite di fine stagione o saldi e per periodi di tempo limitati e residuali rispetto a quelli di cui al comma 2»; e (al comma 3) che «L'esercente dettagliante che intende effettuare la vendita promozionale è tenuto a darne comunicazione, con avviso apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite [...]».

Nello stesso contesto – mutuando il contenuto dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) – i commi 1 e 2 dell'art. 111 della medesima legge regionale stabiliscono rispettivamente che le diverse «vendite di fine stagione [o saldi] riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo», e che tali vendite «possono essere effettuate solamente in periodi dell'anno della durata massima di quarantacinque giorni e, precisamente, dal giorno dell'Epifania e dal primo venerdì di luglio».

Quanto all'oggetto della norma, dunque, i due tipi di vendita – che lo stesso decreto legislativo n. 114 del 1998 riunisce nel più ampio genus delle «vendite straordinarie» (art. 15, citato) – trovano il loro peculiare tratto distintivo nel fatto che, alla tendenziale possibilità di svolgimento durante tutto l'arco dell'anno delle vendite promozionali, che possono riguardare qualsiasi tipo di merce, si contrappone la stretta connessione tra alcuni specifici prodotti merceologici (connotati appunto dalle caratteristiche della stagionalità ovvero della rispondenza ai dettami della moda del momento) ed il dato temporale che, onde evitare una perdita di valore commerciale dei prodotti stessi, giustifica l'effettuazione delle vendite di fine stagione o saldi solo in ben determinati periodi dell'anno.

2.2. – Identificate le caratteristiche dei due tipi di vendita in esame, va rilevato che, nella sua assolutezza, il divieto regionale generalizzato di effettuare vendite promozionali, per qualsiasi tipologia di prodotti (stagionali e non) in periodo antecedente le vendite di fine stagione, si pone in aperto contrasto con la disciplina statale (dettata dall'art. 3, comma 1, della legge n. 248 del 2006) che, nel disporre la eliminazione della «fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali» (art. 3, comma 1, lettera e), esclude nel contempo che possano essere imposte «limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno di esercizi commerciali», con la sola eccezione dei «periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti» (art.

3, comma 1, lettera f).

Secondo la disciplina nazionale – adottata espressamente «al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato» (art. 3, comma 1) – l'unica limitazione possibile per tali tipi di vendite consiste nella previsione di un termine antecedente a quello di svolgimento delle vendite di fine stagione, durante il quale non possono essere effettuate (non già tutte) le vendite promozionali (ma solo quelle) che abbiano ad oggetto gli stessi prodotti destinati ad essere posti in saldo.

Orbene, come costantemente affermato da questa Corte (da ultimo, nella sentenza n. 45 del 2010), nella nozione di «tutela della concorrenza», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., devono essere ricomprese: a) «le misure legislative di tutela in senso proprio, che hanno ad oggetto gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati e ne disciplinano le modalità di controllo, eventualmente anche di sanzione»: si tratta di misure antitrust; b) le disposizioni legislative «di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese»: si tratta di misure volte ad assicurare la concorrenza «nel mercato»; c) le disposizioni legislative che perseguono il fine di assicurare procedure concorsuali di garanzia mediante la strutturazione di tali procedure in modo da realizzare «la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici»: si tratta di interventi miranti a garantire la concorrenza «per il mercato».

Inoltre, con specifico riferimento alla già evidenziata strumentalità, rispetto al fine di tutela e promozione della concorrenza perseguita dalle previsioni di liberalizzazione del commercio di cui al richiamato art. 3 della legge n. 248 del 2006, questa Corte ha, altresì, chiarito che «l'attribuzione delle misure [a tutela della concorrenza] alla competenza legislativa esclusiva dello Stato comporta sia l'inderogabilità delle disposizioni nelle quali si esprime, sia che queste legittimamente incidono, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono proprie, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano»; ed ha, nel contempo, sottolineato che, ricondotta una norma alla «tutela della concorrenza», «non si tratta quindi di valutare se essa sia o meno di estremo dettaglio, utilizzando principi e regole riferibili alla disciplina della competenza legislativa concorrente delle Regioni, ma occorre invece accertare se, alla stregua del succitato scrutinio, la disposizione sia strumentale ad eliminare limiti e barriere all'accesso al mercato ed alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale» (sentenza n. 430 del 2007).

2.3. – Il legislatore regionale, estendendo il divieto di vendite promozionali in periodo antecedente alle vendite di fine stagione o saldi, applicato alla generalità dei prodotti merceologici, ha invaso la sfera di competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza; resta assorbito l'ulteriore profilo riguardante la dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

Il censurato art. 113, comma 2, della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1, deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che non possono essere effettuate vendite promozionali, nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi, dei medesimi prodotti merceologici oggetto di queste vendite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 113, comma 2, della legge della Regione Liguria 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio), come sostituito dall'art. 27 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007), nella parte in cui non prevede che non possono essere effettuate vendite promozionali, nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi, dei medesimi prodotti merceologici oggetto di queste vendite.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.

PRESIDENTE

Francesco AMIRANTE

REDATTORE

Paolo GROSSI

CANCELLIERE

Giuseppe DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2010.

CORTE COSTITUZIONALE**Ordinanza 9 giugno 2010, n. 218**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Francesco	AMIRANTE	Presidente
- Ugo	DE SIERVO	Giudice
- Paolo	MADDALENA	”
- Alfio	FINOCCHIARO	”
- Alfonso	QUARANTA	”
- Franco	GALLO	“
- Luigi	MAZZELLA	“
- Gaetano	SILVESTRI	“
- Sabino	CASSESE	“
- Maria Rita	SAULLE	“
- Giuseppe	TESAURO	“
- Paolo Maria	NAPOLITANO	“
- Giuseppe	FRIGO	“
- Alessandro	CRISCUOLO	“
- Paolo	GROSSI	“

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 33, commi 1, lettere b) e c), e 2, 36, 37, 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2, e 40 della legge della Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21 luglio 2009, depositato in cancelleria il 22 luglio 2009 e iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2009.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese;

udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato (reg. ric. n. 50 del 2009), ha proposto questione di legittimità costituzionale degli articoli 33, commi 1, lettere b) e c), e 2, 36, 37, 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2, e 40 della legge della Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), per contrasto con gli articoli 33, sesto comma, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.;

che, in materia di formazione superiore, gli artt. 33, commi 1, lettere b) e c), e 2, 36 e 37 della legge della Regione Liguria n. 18 del 2009 hanno previsto che la Regione possa intervenire sui percorsi di specializzazione post-qualifica e post-diploma e sui percorsi di alta formazione al fine di ampliare e riqualificare l'offerta della formazione professionale;

che, in materia di apprendistato, gli artt. 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2, e 40 della suddetta legge regionale hanno attribuito alla Giunta regionale la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, lamenta, in primo luogo, che gli artt. 33, comma 1, lettera b), e 36, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 18 del 2009, dando la possibilità alla Regione di predisporre corsi formativi, successivi al conseguimento del diploma, volti ad abilitare all'esercizio di professioni, violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento alla materia «professioni»;

che, in secondo luogo, ad avviso della difesa dello Stato, gli artt. 33, commi 1, lettera c), e 2, e 37 della citata legge regionale, stabilendo che la Regione possa ampliare e riqualificare l'offerta formativa attraverso la previsione di percorsi di alta formazione che comprendono master, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione e che conferiscono crediti formativi, violerebbero l'art. 33, sesto comma, Cost.;

che, in terzo luogo, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, gli artt. 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2, e 40 della legge della Regione Liguria n. 18 del 2009, nel disciplinare l'apprendistato professionalizzante, attribuendo alla Regione la definizione dei profili formativi e delle modalità di riconoscimento e certificazione nell'ambito della formazione in apprendistato all'interno delle aziende, violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;

che la Regione Liguria, costituitasi in giudizio, ha dedotto l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso;

che, con la legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 33 (Adeguamenti della legislazione regionale), sono state modificate le disposizioni oggetto delle prime due censure;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare al ricorso in data 9 ottobre 2009;

che l'Avvocatura generale dello Stato, predisposta la dichiarazione di rinuncia il 12 ottobre 2009 e notificata la medesima alla Regione Liguria il 26 ottobre 2009, ha provveduto a depositarla presso la cancelleria di questa Corte in data 21 maggio 2010;

che la rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Liguria con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte lo stesso 21 maggio 2010.

Considerato che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione delle parti costituite, comporta l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

PRESIDENTE
Francesco AMIRANTE

REDATTORE
Sabino CASSESE

CANCELLIERE
Giuseppe DI PAOLA

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.

